



---

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI  
DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE PRATICHE SISMICHE:  
CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI  
E  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SORTEGGI**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 28.11.2022)

**ART. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) Tenuto conto delle esigenze di economicità ed efficacia dell'azione pubblica, alla luce della limitatezza delle risorse organizzative, i controlli delle pratiche edilizie depositate sia al SUE sia al SUAP potranno essere svolti a campione, secondo le modalità indicate dal presente regolamento, redatto in attuazione della L.R. n°15 del 30 luglio 2013 e ss. mm. ii. (Semplificazione della disciplina edilizia).
- 2) Il presente regolamento disciplina i controlli sulle pratiche edilizie relative agli interventi soggetti a:
  - Comunicazioni inizio lavori asseverata depositate ai sensi dell'Art. 7 co. 5 L.R. n. 15/2013;
  - Segnalazioni Certificate di Inizio Attività depositate ai sensi degli Art. 13 comma 1 e 2, art. 15 L.R. n. 15/2013;
  - Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia ed Agibilità depositate ai sensi dell'Art. 23 co. 7 e comma 1 L.R. n. 15/2013;
  - Depositi sismici depositati ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2008.
- 3) La selezione delle pratiche, conformemente ai criteri definiti nell'atto di coordinamento tecnico approvato con D.A.L. n°76 del 27/01/2014 pubblicato sul B.U.R. n°39 del 07.02.2014, sarà condizionata dalla rilevanza delle diverse tipologie di intervento edilizio e al rischio di irregolarità delle stesse, in coerenza con i principi fissati dalle "Linee guida in materia di controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

2012, n. 35". Con il presente regolamento pertanto sono determinati i criteri per la formazione del campione da sottoporre a sorteggio e le modalità operative connesse allo svolgimento delle procedure del sorteggio e dei controlli.

- 4) Al presente regolamento il Responsabile di Area potrà dare attuazione con proprio atto dispositivo qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico delle istanze depositate.
- 5) Richiamati i contenuti della Legge Regionale n. 23/2004 "*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia*", la quale assegna al Comune i compiti di vigilanza sull'attività urbanistica edilizia anche attraverso i controlli svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità, e fermo restando l'opportunità di procedere in applicazione del presente regolamento ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione ha comunque la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, fatto salvo che trascorsi trenta giorni dall'efficacia del titolo edilizio è consentito intervenire solo se si ravvisi la falsità o la mendacia di asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, o in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. E' quindi sempre possibile la sottrazione dalla formazione del campione e la conseguente attivazione di un procedimento di verifica istruttoria di comunicazioni che presentino particolare rilevanza edilizia.

### ART. 2

#### PRATICHE DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO

- 1) E' sottoposto a controllo un campione individuato nelle percentuali minime di seguito indicate delle istanze presentate e divenute efficaci nel periodo indicato nel presente regolamento, relativo ai seguenti titoli edilizi:
  - a) **Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):** si provvederà all'individuazione di un campione pari almeno al 10%, arrotondato per eccesso all'unità successiva, come disposto all'art. 7 comma 8 L.R. n. 15/2013.

Il controllo accerterà la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l'esecuzione degli interventi.

- b) **Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA):** si provvederà all'individuazione di un campione stabilito pari almeno al 25%, arrotondato per



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

ccesso all'unità successiva, come disposto all'art. 14 comma 5 della L.R. n. 15/2013.

Il controllo accerterà la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l'esecuzione degli interventi.

- c) **Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) relative ad interventi ricompresi nell'elenco di cui all'art. 23 L.R. n. 15/2013:** si provvederà al controllo sistematico come disposto dall'art. 23 comma 7 e a campione pari almeno al 20% come disposto dall'art. 23 commi 8-9 L.R. n. 15/2013.

Il controllo accerterà la completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, nonché, previa ispezione dell'edificio, la corrispondenza dell'opera realizzata.

- 2) Qualora in generale il numero delle pratiche depositate sia tale che l'applicazione delle suddette percentuali generi numeri decimali inferiori a 1, il relativo controllo avrà ad oggetto almeno 1 pratica.
- 3) Su tutte le pratiche depositate nel periodo di riferimento e non inserite nell'elenco di cui sopra si intende formato il silenzio assenso.
- 4) La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baricella del verbale conseguente alle procedure di estrazione tiene luogo della comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i. di sottoposizione al controllo per le pratiche selezionate.

### **ART. 3**

#### **CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE**

- 1) Il controllo a campione prevede l'individuazione delle pratiche da assoggettare a verifica attraverso il meccanismo del sorteggio.
- 2) La selezione dovrà tenere conto della differente importanza che talune categorie di intervento presentano sia in virtù della rilevanza delle trasformazioni edilizie che le stesse comportano, sia per le caratteristiche del procedimento edilizio in cui si inseriscono.



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- 3) E' prevista pertanto l'applicazione di un metodo misto per la sua composizione che veda sia l'individuazione di taluni interventi facenti parte necessariamente del campione sia il ricorso alla selezione per sorteggio della restante parte di pratiche da controllare. Inoltre, anche all'interno delle pratiche assoggettate a sorteggio, risulta utile prevedere un meccanismo che aumenti la probabilità di selezione di talune pratiche rispetto alle altre, anche in questo caso, in ragione della diversa rilevanza degli interventi edilizi considerati.
- 4) Per la corretta applicazione del metodo appena descritto, sia la selezione degli interventi che devono essere necessariamente ricompresi nel campione, sia l'assegnazione di un diverso peso agli interventi edilizi da sorteggiare, devono essere differenti a seconda che il controllo a campione si riferisca al procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità ovvero alla verifica delle CILA/SCIA presentate, in quanto nei due casi sono significativamente differenti le esigenze da considerare per la selezione del campione.
- 5) I due procedimenti di controllo appena richiamati si devono svolgere entro i seguenti termini perentori:
  - CILA/SCIA: trenta giorni a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione dell'istanza;
  - SCEA: sessanta giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza;
- 6) Il presente regolamento, pur applicando il medesimo criterio selettivo descritto in precedenza, stabilisce due modalità di individuazione del campione, allo scopo di renderle pienamente coerenti alle differenti caratteristiche e durata dei due procedimenti di controllo cui si riferiscono.

### **ART.4**

#### **CONTROLLO A CAMPIONE DELLE CILA PRESENTATE**

**(ART. 7, COMMA 8 L.R. N. 15/2013)**

Il controllo a campione prevede la compilazione di un elenco sul quale si provvederà, tramite sorteggio, all'individuazione delle pratiche da esaminare.

In ragione della diversa rilevanza degli interventi edilizi considerati, l'elenco delle pratiche da sorteggiare si comporrà di:



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- **Comunicazioni di rilevante interesse:** elenco di tutte le pratiche che entreranno a far parte del sorteggio con un peso doppio al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione;
- **Comunicazioni ordinarie:** elenco di tutte quelle pratiche che entreranno a far parte del sorteggio con un peso unitario;
- **Altre comunicazioni:** elenco di tutte quelle pratiche escluse dal controllo.

Verranno sottoposte a controllo a campione tutte CILA presentate ai sensi dell'art.7 assegnando un maggior peso ad interventi che, per le loro caratteristiche, devono necessariamente far parte del campione da sottoporre al controllo.

### **Art. 4.1 Periodo di riferimento per l'individuazione del campione**

1. I controlli di merito sulle CILA presentate si devono svolgere entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Pertanto, per assicurare il più ampio periodo possibile per l'esame nel merito delle pratiche selezionate, il procedimento di individuazione del campione deve svolgersi nei primi 7 giorni (in modo da garantire che il periodo successivo di 23 giorni possa essere dedicato ai controlli di merito).
2. I termini di controllo successivi al deposito dell'istanza sono pertanto così individuati:
  - a. Inserimento nell'elenco per la formazione del campione di tutte le pratiche pervenute entro i due giorni precedenti al giorno di estrazione;
  - b. Estrazione e pubblicazione sul sito istituzionale delle pratiche che formano oggetto del controllo, divenute efficaci nel periodo precedente all'estrazione;
  - c. Entro 35 giorni dalla presentazione dell'istanza estratta: verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.
3. Qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo di completezza documentale entro il termine previsto dei 5 giorni, dette istanze, essendo efficaci ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. b) L.R. n. 15/2013, saranno comunque inserite nell'elenco per il controllo a campione, secondo il procedimento disposto nel presente regolamento.



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

4. Per proposta adottata n. 370/2021 è individuato come giorno non lavorativo unitamente ai giorni festivi, il sabato.
5. Le modalità di individuazione del campione previste nel presente paragrafo devono essere attuate dal II Settore – Governo e Sviluppo del Territorio con cadenza settimanale, e pertanto preferibilmente il mercoledì di ogni settimana, inserendo nell'elenco tutte le comunicazioni pervenute entro i due giorni precedenti (essendo il mercoledì il giorno assegnato alle estrazioni le pratiche inserite in elenco saranno tutte quelle pervenute al SUE del Comune di Baricella entro la giornata di lunedì). Nelle settimane in cui tale giorno risulti essere festivo, il sorteggio deve essere svolto nel primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell'art. 2963, terzo comma, del codice civile, recuperandosi sin dalla settimana successiva la precedente regolare cadenza, nel giorno della settimana prescelto.

### **Art. 4.2 Formazione dell'elenco**

I. **Comunicazioni di rilevante interesse:** al fine di aumentare le probabilità del loro inserimento nel campione, sono inserite due volte nell'elenco, assumendo due numeri immediatamente progressivi (per esempio, il 3° e 4° dell'elenco), le istanze relative ai seguenti interventi edilizi depositate ai sensi dell' Art. 7 comma 8 L.R. n. 15/2013 ed identificati con le seguenti lettere:

- a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;
- b) le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
- c) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
- d) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
- e) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- ▶ CILA a "sanatoria" art. 16 bis L.R. n°23/2004;

II. **Comunicazioni ordinarie:** sono inserite una volta nell'elenco, assumendo una numerazione progressiva, le istanze relative ai seguenti interventi edilizi depositate ai sensi dell' Art. 7 comma 8 L.R. n. 15/2013 ed identificati con le seguenti lettere:

- f) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
- g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
- l) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- m) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 e agli articoli 10, 13 e 17 della L.R. n. 15/2013;

III. **Altre comunicazioni:** escluse dall'elenco e sottoposte a controllo di completezza documentale le istanze relative ai seguenti interventi edilizi depositate ai sensi dell' Art. 7 comma 8 L.R. n. 15/2013 ed identificati con le seguenti lettere:

- h) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
- i) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato della L.R. n. 15/2013;

### **Art. 4.3 Modalità di sorteggio**

1. Ai fini della selezione per sorteggio, le istanze presentate nel periodo di riferimento sono inserite in un elenco secondo il numero di protocollazione.
2. Elenco sarà costituito con la seguente numerazione ( es: deposito di 20 comunicazioni di cui 12 rilevanti)
  - a. Comunicazioni di rilevante interesse x 2 (es. 12 x 2 = 24 righe);
  - b. Comunicazioni ordinarie x1 ( es: 8 x 1 = 8 righe)  
(es. 24 righe "rilevanti" + 8 righe "ordinarie" = 32 righe campione in estrazione)
3. La percentuale assoggettata a controllo ed individuata al precedente art. 2 sarà applicata al numero totale di comunicazioni depositate, (es. sulle 20 istanze depositate di cui 12 da inserire necessariamente, si formula un campione pari al



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

10% ossia:  $(20 \times 10\%) = 2$ . Le pratiche sottoposte a controllo formale saranno pertanto 2.

4. Sono inserite nel campione le pratiche che, nell'elenco così formato, occupano i numeri progressivi corrispondenti a quelli sorteggiati, utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>), ovvero analoga applicazione informatica che utilizzi lo stesso algoritmo e produca, di conseguenza, i medesimi risultati. I valori richiesti dal sistema sono inseriti nel modo di seguito precisato:

Valore minimo: sempre 1;

Valore massimo: pari al numero delle righe dell'elenco, formato come indicato in precedenza (es. 32);

Numeri da generare: pari al numero di pratiche da sorteggiare (es. 2);

Vanno sempre eliminati i duplicati;

Seme generatore: stampa a monitor del il giorno-mese-ore-minuti (nella forma GG\_MM\_hh\_mm) in cui si procede all'estrazione.(es: se l'estrazione è effettuata il giorno 8 aprile 2019 alle ore 10:41, il seme generatore sarà: 08041041);

5. Qualora il sorteggio determini la doppia estrazione della medesima pratica (cioè indichi i due numeri progressivi assegnati alla stessa pratica), si ripete il sorteggio aumentando di 1 la voce "Numeri da generare", mantenendo invariati gli altri valori (valore minimo, valore massimo, seme generatore), fino a quando il sorteggio non individui una pratica non già estratta.

### **Art. 4.4 Controllo di merito da effettuare sulle CILA e relative comunicazioni agli interessati**

1. Il controllo di merito da effettuare sulle CILA, selezionate secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, deve essere compiuto a norma dell'art. 7 L.R. n. 15 e consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
2. Nel corso del controllo di merito il Responsabile del procedimento potrà chiedere agli interessati di fornire, entro un termine massimo di 30 giorni, chiarimenti ed integrazioni istruttorie. Tale richiesta sospende, per una sola volta, il decorso del termine di 23 giorni per il completamento del controllo di merito, che ricomincerà



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

a decorrere per il periodo residuo dal momento della ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, ed in ogni caso dalla scadenza del termine comunicato agli interessati per la resa dei chiarimenti ed integrazioni.

3. Nel caso in cui il controllo di merito abbia esito positivo, lo Sportello Unico non procederà ad alcuna comunicazione agli interessati e provvederà all'archiviazione della stessa.
4. Nel caso in cui dal controllo di merito si rilevino motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, anche a seguito del deposito di chiarimenti e integrazioni istruttorie, o in caso di mancato deposito della stessa nei termini indicati, il Responsabile del procedimento emetterà un provvedimento di dichiarazione di inefficacia degli effetti giuridici e nullità della CILA depositata, ai sensi, dell'art. 27 DPR n. 380/2001, e contestuale avvio del procedimento ai sensi del Titolo IV DPR 380/2001 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni" e L.R. n°23/2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia".
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 bis. L.R. n°23/2004, per "mancata comunicazione di inizio dei lavori asseverata" si intende anche, nel caso di lavori in corso, il mancato deposito di istanza per opere non già ricomprese nella precedente comunicazione. E' ammesso esclusivamente il deposito contestualmente alla comunicazione di fine lavori delle varianti non essenziali agli interventi oggetto del progetto originario depositato nel rispetto dei limiti edilizi ed urbanistici vigenti per il titolo principale.

### ART.5.

#### **CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SCIA PRESENTATE (ART. 14, CO. 5, SECONDO PERIODO L.R. N°15/2013)**

Il controllo a campione prevede la compilazione di un elenco sul quale si provvederà, tramite sorteggio, all'individuazione delle pratiche da esaminare.

In ragione della diversa rilevanza degli interventi edilizi considerati, l'elenco delle pratiche da sorteggiare si comporrà di:

- **Pratiche da inserire necessariamente nel campione di controllo:** elenco di tutte le pratiche che saranno comunque oggetto di controllo;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- **Pratiche di rilevante interesse:** elenco di tutte quelle pratiche che entreranno a far parte del sorteggio con un peso doppio, al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione;
- **Altre pratiche:** elenco di tutte quelle pratiche da inserire nel controllo a campione relative ad interventi di rilevanza ridotta e che entreranno a far parte del sorteggio con un peso unitario.

Verranno sottoposte a controllo a campione tutte SCIA presentate ai sensi degli art. 14 e 15 assegnando un maggior peso ad interventi che, per le loro caratteristiche, devono necessariamente far parte del campione da sottoporre al controllo.

Tutte le SCIA depositate ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 15/2013 saranno inserite nell'elenco per la formazione del campione solo successivamente all'acquisizione della data di inizio dei lavori, e sarà inserita nell'elenco progressivamente, secondo il numero di protocollazione di detta comunicazione, fatto salvo che non sia in corso per la stessa Conferenza dei Servizi.

### **Art. 5.1 Periodo di riferimento per l'individuazione del campione**

1. I controlli di merito sulle SCIA presentate si devono svolgere entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Pertanto, per assicurare il più ampio periodo possibile per l'esame nel merito delle pratiche selezionate, il procedimento di individuazione del campione deve svolgersi nei primi 7 giorni (in modo da garantire che il periodo successivo di 23 giorni possa essere dedicato ai controlli di merito).
2. I termini di controllo successivi al deposito dell'istanza sono pertanto così individuati:
  - a. Inserimento nell'elenco per la formazione del campione tutte le pratiche pervenute entro i due giorni precedenti al giorno di estrazione;
  - b. Al 5 giorno a decorrere dal deposito dell'istanza: efficacia legale del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. b) L.R. n. 15/2013 anche in assenza di comunicazione di verifica negativa;
  - c. Estrazione e pubblicazione sul sito istituzionale delle pratiche che formano oggetto del controllo, divenute efficaci nel periodo precedente all'estrazione;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- d. Entro 35 giorni dalla presentazione dell'istanza estratta: verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi;
3. Qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo di completezza documentale entro il termine previsto dei 5 giorni, dette istanze, essendo efficaci ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. b) L.R. n. 15/2013, saranno comunque inserite nell'elenco per il controllo a campione, secondo il procedimento disposto nel presente regolamento.
4. Sulle istanze per le quali non sia stato possibile procedere al controllo di completezza documentale e che non siano state successivamente oggetto di controllo a seguito di estrazione, si formerà il silenzio assenso nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, richiamate comunque le disposizioni di cui all'art. 21 e seguenti della Legge n. 241/90 (Disposizioni sanzionatorie ed efficacia/validità dei provvedimenti), nonché ai successivi procedimenti da avviarsi ai sensi del Titolo IV DPR 380/2001 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni" e L.R. n. 23/2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia".
5. Per proposta adottata n. 370/2021 è individuato come giorno non lavorativo unitamente ai giorni festivi, il sabato.
6. Le modalità di individuazione del campione previste nel presente paragrafo devono essere attuate dal II Settore – Governo e Sviluppo del Territorio con cadenza settimanale, e pertanto preferibilmente il mercoledì di ogni settimana, inserendo nell'elenco tutte le comunicazioni pervenute entro i due giorni precedenti (essendo il mercoledì il giorno assegnato alle estrazioni le pratiche inserite in elenco saranno tutte quelle pervenute al SUE del Comune di Baricella entro la giornata di lunedì). Nelle settimane in cui tale giorno risulti essere festivo, il sorteggio deve essere svolto nel primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell'art. 2963, terzo comma, del codice civile, recuperandosi sin dalla settimana successiva la precedente regolare cadenza, nel giorno della settimana prescelto.

### **Art. 5.2 Formazione dell'elenco**

- I. **Pratiche che devono essere inserite necessariamente nel campione:** fanno necessariamente parte del campione di SCIA da controllare (controllo sistematico) le seguenti categorie di interventi:
- a) gli interventi di nuova costruzione, depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera m) e comma 2, L.R. n. 15/2013



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- 
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti); depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett.d) L.R. n. 15/2013;
  - c) gli accertamenti di conformità depositati ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 23/2004 riconducibili agli interventi di cui alle precedenti lettere;
  - d) varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 L.R. N. 15/2013, presentate prima della fine dei lavori, qualora presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'art. 14 bis L.R. n. 23/2004 e depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera g);
  - e) varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 L.R. N. 15/2013, presentate prima della fine dei lavori, sia essenziali sia non essenziali, relative a interventi in corso assentiti previo rilascio di Permessi di Costruire o a SCIA depositate ai sensi dell'art. 13, lettera m) e comma 2, L.R. n. 15/2013.

**II. Pratiche di rilevante interesse:** elenco di tutte quelle istanze, che entreranno a far parte del sorteggio con un peso doppio, al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione, relative alle seguenti categorie di interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, lettera a) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a) L.R. n. 15/2013;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) L.R. n. 15/2013;
- c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) L.R. n. 15/2013;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- d) mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, lettera d) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e) L.R. n. 15/2013;
- e) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c bis); depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e bis) L.R. n. 15/2013;
- f) accertamenti di conformità depositati ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 23/2004 riconducibili agli interventi di cui alle lettere precedenti;

III. **Altre pratiche:** elenco di tutte quelle istanze, che entreranno a far parte del sorteggio con un peso unitario, relative alle seguenti categorie di interventi:

- a) gli interventi le varianti in corso d'opera non sostanziali di cui all'articolo 22 L.R. N. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera g);
- b) gli interventi relativi all'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) L.R. n. 15/2013;
- c) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 Sito esterno (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) L.R. n. 15/2013

### **Art. 5.3 Modalità di sorteggio**

1. Ai fini della selezione per sorteggio, le istanze presentate nel periodo di riferimento sono inserite in un elenco, acquisendo un numero progressivo in base alla data e orario di arrivo. In assenza di sistemi di accertamento dell'orario di arrivo, le istanze sono ordinate progressivamente, secondo il numero di protocollazione.
2. Elenco sarà costituito con la seguente numerazione (es: deposito di 20 istanze)
  - a) Istanze che devono essere inserite necessariamente nel campione (es. 3 istanze = 3 righe);



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- b) Istanze di rilevante interesse x2 ( es: 10 istanze x 2 = 20 righe)
- c) Altre pratiche x 1 (es. 7 istanze x 1 = 7 righe)  
(es. 20 righe "rilevanti" + 7 righe "altre" = 27 righe campione in estrazione + 3 righe controllo sistematico)
3. La percentuale assoggettata a controllo ed individuata al precedente art. 1 sarà applicata al numero totale di istanze depositate, decurtato del numero totale di istanze che devono necessariamente fare parte del campione (es. sulle 20 istanze depositate di cui 3 da inserire necessariamente, si formula un campione pari al 25% ossia:  $(20 \times 25\%) - 3 = 5 - 3 = 2$ . Le pratiche sottoposte a controllo formale saranno pertanto 5, di cui 3 afferenti l'elenco di cui alla lettera a) e 2 estratte per mezzo di generatore numeri casuali dall'elenco b)+c) costituito dalle 27 righe"
4. Sono inserite nel campione le pratiche che, nell'elenco così formato, occupano i numeri progressivi corrispondenti a quelli sorteggiati, utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>), ovvero analoga applicazione informatica che utilizzi lo stesso algoritmo e produca, di conseguenza, i medesimi risultati. I valori richiesti dal sistema sono inseriti nel modo di seguito precisato:
- Valore minimo: sempre 1;
- Valore massimo: pari al numero delle righe dell'elenco, formato come indicato in precedenza (es. 32);
- Numeri da generare: pari al numero di pratiche da sorteggiare (es. 2);
- Vanno sempre eliminati i duplicati;
- Seme generatore: stampa a monitor del il giorno-mese-ore-minuti (nella forma GG\_MM\_hh\_mm) in cui si procede all'estrazione.(es: se l'estrazione è effettuata il giorno 8 aprile 2019 alle ore 10:41, il seme generatore sarà: 08041041);
5. Qualora il sorteggio determini la doppia estrazione della medesima pratica (cioè indichi i due numeri progressivi assegnati alla stessa pratica), si ripete il sorteggio aumentando di 1 la voce "Numeri da generare", mantenendo invariati gli altri valori (valore minimo, valore massimo, seme generatore), fino a quando il sorteggio non individui una pratica non già estratta.

### **Art. 5.4 Controllo di merito da effettuare sulle SCIA e relative comunicazioni agli interessati**



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

1. Il controllo di merito da effettuare sulle SCIA presentate o sul campione di SCIA selezionate secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti deve essere compiuto a norma dell'art. 14, comma 5, LR n. 15/2013, entro il termine di 35 giorni dal deposito dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria e/ o di tutti i necessari atti di assenso, nell'ipotesi in cui tale acquisizione sia stata demandata allo Sportello Unico a norma dell'art.14, comma 6 bis, e dell'art. 15, comma 3.
2. Il controllo di merito consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento (art. 14, comma 5 L.R. n. 15/2013).
3. Nel corso del controllo di merito lo Sportello Unico potrà chiedere agli interessati di fornire, entro un termine massimo di 30 giorni, chiarimenti ed integrazioni istruttorie. Tale richiesta sospende, per una sola volta, il decorso del termine di 30 giorni per il completamento del controllo di merito (art. 14, comma 6 L.R. n. 15/2013).
4. Il termine di 30 giorni riprende a decorrere per il periodo residuo dal momento della ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, ed in ogni caso dalla scadenza del termine comunicato agli interessati per la resa dei chiarimenti ed integrazioni.
5. In caso di mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine indicato per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni, e decorso il termine residuo in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'interessato il Responsabile del procedimento, qualora detta documentazione/integrazione sia sostanziale per la formulazione di istruttoria del titolo, si procederà ai sensi del Titolo IV DPR 380/2001 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni" e L.R. n. 23/2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia", come indicato ai successivi comma 7 e 8.
6. Nel caso in cui il controllo di merito abbia esito positivo, lo Sportello Unico non procederà ad alcuna comunicazione agli interessati e provvederà all'archiviazione della stessa.
7. Nel caso in cui dal controllo di merito si rilevino motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, il SUE provvederà:
  - all'emissione dell'ordine di divieto di prosecuzione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi nonché della rimozione di ogni effetto dannoso (art. 14, comma 7 L.R. n. 15/2013),



**II SETTORE**  
Governio e Sviluppo del Territorio

oppure

- all'emissione dell'ordine di diffida all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi di SCIA con dichiarazione di inizio lavori differito, di cui all'art. 15, comma 1 L.R. n. 15/2013.
8. Nel caso in cui dal controllo di merito si rilevino violazioni della disciplina dell'attività edilizia (di cui all'art. 9, comma 3 L.R. n. 15/2013), le quali possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, il Responsabile del Procedimento provvederà all'emissione dell'ordine di predisporre e presentare apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni (art. 14, comma 8 L.R. n. 15/2013), disponendo anche la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto. Tale richiesta sospende il decorso del termine di 30 giorni previsto per il completamento del controllo di merito, il quale riprende a decorrere, per il periodo residuo, dal momento della presentazione del progetto conformato e comunque dalla scadenza del termine comunicato agli interessati per la stessa presentazione del progetto.
9. A seguito dell'accertata inottemperanza all'ordinanza di conformazione del titolo, decorso inutilmente il termine per la presentazione della variazione progettuale, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 14, comma 8 L.R. n. 15/2013, vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso derivante dall'avvio dei lavori.

**ART.6**  
**CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SCEA**  
**(ART. 23 L.R. N. 15/2013)**

Il controllo a campione prevede la compilazione di un elenco sul quale si provvederà, tramite sorteggio, all'individuazione delle pratiche da esaminare. In ragione della diversa rilevanza degli interventi edilizi considerati, l'elenco delle pratiche da sorteggiare si comporrà di:

- **Istanze sottoposte a controllo sistematico:** elenco di tutte le pratiche che saranno comunque oggetto di controllo;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- **Istanze di rilevante interesse:** elenco di tutte quelle pratiche che entreranno a far parte del sorteggio con un peso doppio, al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione;
- **Altre istanze:** elenco di tutte quelle pratiche da inserire nel controllo a campione relative ad interventi di rilevanza ridotta e che entreranno a far parte del sorteggio con un peso unitario.

Verranno sottoposte a controllo a campione tutte SCEA presentate ai sensi degli art. 23 e 25 assegnando un maggior peso ad interventi che, per le loro caratteristiche, devono necessariamente far parte del campione da sottoporre al controllo.

### **Art. 6.1 Periodo di riferimento per l'individuazione del campione**

1. I controlli di merito sulle SCEA presentate si devono svolgere entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza. Pertanto, per assicurare il più ampio periodo possibile per l'esame nel merito delle pratiche selezionate, il procedimento di individuazione del campione deve svolgersi nei primi 14 giorni (in modo da garantire che il periodo successivo di 46 giorni possa essere dedicato ai controlli di merito).
2. I termini di controllo successivi al deposito dell'istanza sono pertanto così individuati:
  - a. Al deposito dell'istanza: efficacia legale del titolo ai sensi dell'art. 24 DPR380/2001. Anche in assenza di comunicazione di verifica negativa, dette istanze formeranno oggetto di estrazione il mercoledì successivo come esplicitato al comma seguente;
  - b. Inserimento nell'elenco per la formazione del campione di tutte pratiche pervenute entro i due giorni precedenti al giorno di estrazione;
  - c. Estrazione e pubblicazione sul sito istituzionale delle pratiche che formano oggetto del controllo;
  - d. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza estratta: verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi;
3. In presenza di ridotte risorse organizzative, con atto motivato del Responsabile di Area, i controlli potranno essere effettuati nel termine massimo di 90 giorni dal deposito dell'istanza.



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

4. Sulle istanze per le quali non sia stato possibile procedere al controllo di completezza documentale e che non siano state successivamente oggetto di controllo a seguito di estrazione, si formerà il silenzio assenso nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, richiamate comunque le disposizioni di cui all'art. 21 e seguenti della Legge n°241/90 (Disposizioni sanzionatorie ed efficacia/validità dei provvedimenti), nonché ai successivi procedimenti da avviarsi ai sensi del Titolo IV DPR 380/2001 "Vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia, responsabilità e sanzioni" e L.R. n°23/2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia".
5. Per proposta adottata n°370/2021 è individuato come giorno non lavorativo unitamente ai giorni festivi, il sabato.
6. Le modalità di individuazione del campione previste nel presente paragrafo devono essere attuate dal II Settore – Governo e Sviluppo del Territorio con cadenza settimanale, e pertanto preferibilmente il mercoledì di ogni settimana, inserendo nell'elenco tutte le comunicazioni pervenute entro i due giorni precedenti (essendo il mercoledì il giorno assegnato alle estrazioni le pratiche inserite in elenco saranno tutte quelle pervenute al SUE del Comune di Baricella entro la giornata di lunedì). Nelle settimane in cui tale giorno risulti essere festivo, il sorteggio deve essere svolto nel primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell'art. 2963, terzo comma, del codice civile, recuperandosi sin dalla settimana successiva la precedente regolare cadenza, nel giorno della settimana prescelto .
7. Per particolari esigenze del personale, previo atto del Responsabile di Area, è ammesso il controllo su archi temporali diversi, con un intervallo minimo di 30 giorni tra due estrazioni successive, e comunque non superiore a 45 giorni.
8. Per la determinazione del campione si dovrà aver riferimento alle pratiche pervenute nei 10 giorni precedenti al giorno di estrazione e per i quali si sia proceduto alla verifica della completezza documentale ai sensi del precedente comma 2 lettera a), ovvero ai sensi del precedente comma 4.
9. Le istanze che pervengono nei giorni non lavorativi saranno inserite nel successivo primo giorno lavorativo utile.
10. E' sempre possibile la sottrazione dalla formazione del campione e la conseguente attivazione di un procedimento di verifica istruttoria di istanze che presentino particolare rilevanza edilizia.

### **Art. 6.2 Formazione dell'elenco**



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

---

**I. Istanze sottoposte a controllo sistematico:** fanno necessariamente parte del campione di SCEA da controllare (controllo sistematico) le seguenti categorie di interventi (Art. 23 comma 7 L.R. n. 15/2013)

a) gli interventi di nuova costruzione;

**II. Istanze di rilevante interesse:** elenco di tutte quelle istanze, che entreranno a far parte del sorteggio con un peso doppio, al fine di aumentare la probabilità del loro inserimento nel campione, relative alle seguenti categorie di interventi:

a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

c) titoli edilizi in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23 del 2004;

d) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a) L.R. n. 15/2013;

e) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) L.R. n. 15/2013;

f) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) L.R. n. 15/2013;

g) mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera d) L.R. n. 15/2013; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e) L.R. n. 15/2013;

h) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7,



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

comma 5, lettera c bis); depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e bis) L.R. n. 15/2013;

i) istanze depositate per fabbricati sprovvisti di certificato

III. **Altre pratiche:** elenco di tutte quelle istanze, che entreranno a far parte del sorteggio con un peso unitario, relative alle seguenti categorie di interventi:

a) gli interventi relativi all'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) L.R. n. 15/2013;

b) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 Sito esterno (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; depositate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) L.R. n. 15/2013

c) in assenza di opere depositate per fabbricati sprovvisti di certificato di conformità edilizia e agibilità.

### **Art. 6.3 Modalità di sorteggio**

1. Ai fini della selezione per sorteggio, le istanze presentate nel periodo di riferimento sono inserite in un elenco, acquisendo un numero progressivo in base alla data e orario di arrivo. In assenza di sistemi di accertamento dell'orario di arrivo, le istanze sono ordinate progressivamente, secondo il numero di protocollazione.

2. Elenco sarà costituito con la seguente numerazione (es: deposito di 20 istanze di cui 3 "necessarie")

a) Istanze che devono essere inserite necessariamente nel campione (es. 3 istanze = 3 righe);

b) Istanze di rilevante interesse x2 ( es: 10 istanze x 2 = 20 righe)

c) Altre pratiche x 1 (es. 7 istanze x 1 = 7 righe)  
(es. 20 righe "rilevanti" + 7 righe "altre" = 27 righe campione in estrazione + 3 righe controllo sistematico)

3. La percentuale assoggettata a controllo ed individuata al precedente art. 1 sarà applicata al numero totale di istanze depositate, decurtato del numero totale di



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

istanze che devono necessariamente fare parte del campione (es. sulle 20 istanze depositate di cui 3 da inserire necessariamente, si formula un campione pari al 20% ossia:  $(20 \times 20\%) - 3 = 4 - 3 = 1$ . Le pratiche sottoposte a controllo formale saranno pertanto 4, di cui 3 afferenti l'elenco di cui alla lettera a) e 1 estratta per mezzo di generatore numeri casuali dall'elenco b)+c) costituito dalle 27 righe"

4. Sono inserite nel campione le pratiche che, nell'elenco così formato, occupano i numeri progressivi corrispondenti a quelli sorteggiati, utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>), ovvero analoga applicazione informatica che utilizzi lo stesso algoritmo e produca, di conseguenza, i medesimi risultati. I valori richiesti dal sistema sono inseriti nel modo di seguito precisato:

Valore minimo: sempre 1;

Valore massimo: pari al numero delle righe dell'elenco, formato come indicato in precedenza;

Numeri da generare: pari al numero di pratiche da sorteggiare Vanno sempre eliminati i duplicati;

Seme generatore: stampa a monitor del giorno-mese-ore-minuti (nella forma GGMMhhmm) in cui si procede all'estrazione. (es: se l'estrazione è effettuata il giorno 8 aprile 2019 alle ore 10:41, il seme generatore sarà: 08041041);

5. Qualora il sorteggio determini la doppia estrazione della medesima pratica (cioè indichi i due numeri progressivi assegnati alla stessa pratica), si ripete il sorteggio aumentando di 1 la voce "Numeri da generare", mantenendo invariati gli altri valori (valore minimo, valore massimo, seme generatore), fino a quando il sorteggio non individui una pratica non già estratta.

### **Art. 6.4 Controllo di merito da effettuare sulle SCEA e relative comunicazioni agli interessati**

1. Il controllo di merito da effettuare sulle SCEA presentate o sul campione di SCEA selezionate secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti deve essere compiuto a norma dell'art. 23, L.R. n. 15/2013, entro il termine di 60 giorni (derogabile a 90 per esigenze disposte dal Responsabile di Area) dal deposito dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria e/o di tutti i necessari atti di assenso;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

2. Il Responsabile del procedimento comunica agli interessati il giorno e l'ora in cui si procederà all'ispezione delle opere realizzate.
3. Per SCEA afferenti l'attività edilizia propria del SUAP, il Responsabile del Procedimento procederà alla contestuale comunicazione al titolare e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.
4. Il controllo di merito consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento (art. 23, comma 10 L.R. n. 15/2013), previa ispezione dell'edificio.
5. Nel corso del controllo di merito lo Sportello Unico potrà chiedere agli interessati di fornire, entro un termine massimo di 15 giorni, chiarimenti ed integrazioni istruttorie. Tale richiesta sospende, per una sola volta, il decorso del termine di 60 giorni per il completamento del procedimento.
6. Il termine di 60 giorni riprende a decorrere per il periodo residuo dal momento della ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, ed in ogni caso dalla scadenza del termine comunicato agli interessati per la resa dei chiarimenti ed integrazioni.
7. In caso di mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine indicato per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni, e decorso il termine residuo in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'interessato il Responsabile del procedimento, qualora detta documentazione/integrazione sia sostanziale per la formulazione di istruttoria del titolo, si procederà con la diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, decorso ulteriormente il quale si provvederà all'applicazione della sanzione disposta ai sensi dell'art.26 L.R. n. 15/2013.
8. Nel caso in cui il controllo di merito abbia esito positivo, il Responsabile del Procedimento provvederà alla comunicazione agli interessati di conclusione del medesimo.
9. Nel caso in cui dal controllo di merito si rilevino motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, il Responsabile del Procedimento procederà conformemente ai disposti di cui all'Art. 23 comma 11 e 12 L.R. n. 15/2013;

### **Art. 6.5 Controlli da effettuare mediante ispezione dell'edificio**

1. Il sopralluogo sarà svolto dai tecnici comunali, coadiuvati, occorrendo, da ufficiali ed agenti della Polizia municipale e da consulenti specialistici. All'ispezione



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

partecipano altresì i soggetti interessati che sono stati informati dello svolgimento della stessa, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 6.4

2. I Soggetti di cui sopra, ai fini del controllo delle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e di agibilità, svolgerà un sopralluogo, volto all'ispezione delle opere realizzate, nel corso del quale procede alle verifiche di controllo delle opere realizzate rispetto al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti in corso d'opera, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni e requisiti previsti dalla legge e attinenti alla sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e superamento e non creazione delle barriere architettoniche (art. 23, comma 10).
3. Per SCEA afferenti l'attività edilizia propria del SUAP sarà limitata alla verifica alla corrispondenza geometrica delle opere agli elaborati depositati.

4. Nel corso del sopralluogo sono effettuati i seguenti

**a. CONTROLLI ESTERNI DEL FABBRICATO:**

- la verifica delle dimensioni del fabbricato: lunghezza, larghezza, rientranze e sporgenze planimetriche, altezza, ubicazione sul lotto;
- il controllo "a vista" dei prospetti con il criterio degli allineamenti degli elementi della facciata: finestre, balconi, cornici e paramenti, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di misurazioni;
- la verifica dell'eventuale sistemazione dell'area pertinenziale secondo quanto indicato nel progetto: parcheggi, aree verdi, recinzioni, passi carrai e soluzioni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- la verifica delle prescrizioni specifiche del titolo abilitativo, se non riconducibili a pareri espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva.

**b. CONTROLLI INTERNI DEL FABBRICATO:**

- la valutazione della conformità planimetrica dell'edificio rispetto al progetto, mediante controllo "a vista" di tutti i vani, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di misurazioni;
- la misurazione delle altezze interne di tutti i piani (nei sottotetti a falda inclinata verrà rilevata l'altezza massima e quella minima);



**II SETTORE**  
Governare e Sviluppo del Territorio

- la verifica del rispetto delle eventuali condizioni e prescrizioni particolari riportate nell'atto abilitativo, se non riconducibili a pareri espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva;
- la verifica della conformità dell'opera a quanto attestato nella relazione sul superamento delle barriere.

**ART.7**  
**CONTROLLO A CAMPIONE DEI DEPOSITI SISMICI PERVENUTI**  
**AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N°19/2008**

**Art. 7.1 Ambito di applicazione**

- 1) Il regolamento disciplina i controlli previsti dall'art. 13 "Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità" della L.R. n. 19/2008 con metodo a campione sulle pratiche edilizie relative alle nuove costruzioni, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, le varianti sostanziali ai progetti approvati nonché agli interventi attuati ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 riguardanti gli edifici privati e le altre costruzioni.
- 2) Il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del DPR. 380/2001 è depositato all'atto di presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e comunque prima dell'inizio dei lavori presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Baricella, qualora afferente l'edilizia residenziale, oppure presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Terre di Pianura, qualora afferente l'attività produttiva, ai sensi dell'Art. 4 L.R. n. 15/2013.
- 3) Il deposito avviene tramite compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica regionale, in formato digitale.
- 4) Lo Sportello Unico procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'art. 14 e art. 18 della L.R. n. 15/2013, di norma all'atto di presentazione della denuncia, e restituisce all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 19/2008, ovvero produce una richiesta di integrazione atti con effetto di non efficacia del deposito stesso.
- 5) Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità cinque anni a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito e rende possibile l'esecuzione dei lavori.



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

---

### **Art. 7.2 Attività di controllo istruttorio**

- 1) I controlli saranno effettuati a campione unitamente all'estrazione delle pratiche edilizie essendo il deposito sismico procedimento totalmente integrato e subordinato al procedimento edilizio.
- 2) Fermo restando che la responsabilità della perfetta rispondenza delle strutture in esame alla normativa antisismica e della loro corretta esecuzione è unicamente a carico del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore, nei limiti delle rispettive competenze, i controlli, sono mirati a verificare il rispetto della normativa antisismica sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.
- 3) Per inizio dei lavori si intende l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse, ad esclusione dei lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi di fondazione.
- 4) Il controllo di completezza formale spetta allo Sportello Unico.
- 5) Il controllo di merito sui progetti depositati per gli aspetti sismici è di competenza della Struttura Tecnica Competente dell'Unione Terre di Pianura, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento dell'Unione, alla quale sono trasmessi copia del progetto strutturale e di quello architettonico, dell'asseverazione del progettista e ogni altra documentazione depositata.
- 6) Il controllo di merito attiene alla verifica dell'osservanza, delle norme tecniche per le costruzioni e delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché alla sua congruità con il progetto architettonico. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 19/2008, il controllo può estendersi ai lavori in corso o ultimati.
- 7) Gli elaborati sono, altresì, esaminati, nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture, limitatamente alla correttezza delle impostazioni delle calcolazioni in relazione alla normativa antisismica, controllando in particolare, con riguardo alla valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, all'attendibilità dei risultati dei calcoli e delle verifiche, i contenuti del progetto presentato, senza effettuare elaborazioni di calcolo e verifiche autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali e alle informazioni



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

eventualmente fornite dal progettista, di cui lo stesso ha attestato la correttezza e la congruenza con gli altri elaborati.

### **Art. 7.3 Controlli sulla realizzazione**

- 1) Ferma restando la diretta responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il controllo sulla realizzazione dei progetti sorteggiati, è volto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti ai disegni di progetto.
- 2) Verificata preliminarmente la regolarità del progetto depositato, secondo quanto indicato all'articolo 7.2 a seguito della comunicazione di inizio dei lavori, i tecnici della Struttura Tecnica Competente potranno, dietro richiesta esplicita del SUE / SUAP., eseguire i sopralluoghi necessari a riscontrare, per i lavori in corso d'opera e non ancora collaudati, il sostanziale rispetto, nell'esecuzione dei disegni di progetto, delle prescrizioni in essi contenute e la predisposizione degli atti in conformità alla normativa tecnica vigente.
- 3) Durante l'avanzamento dei lavori relativi ai progetti sorteggiati può essere effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera.
- 4) Il sopralluogo in cantiere è comunicato tempestivamente dal SUE / SUAP, e con qualsiasi mezzo, con almeno 7 giorni di preavviso, al committente o al costruttore che esegue in proprio, al Direttore dei lavori, alla ditta costruttrice ed al collaudatore in corso d'opera. I sopralluoghi sono effettuati avvalendosi dai tecnici della Struttura Tecnica Competente congiuntamente con tecnici dello sportello unico per l'edilizia del Comune.
- 5) In caso di assenza del Direttore dei lavori e/o del collaudatore in corso d'opera non si procede al sopralluogo ed alla stesura del verbale, rimandando la visita a nuova disponibilità del D.L. o collaudatore.
- 6) In caso di gravi difformità riscontrate il verbale redatto dai tecnici della Struttura Tecnica Competente è inoltrato allo Sportello Unico competente.
- 7) I sopralluoghi in cantiere sono verbalizzati; il verbale contiene, oltre ai dati identificativi della struttura le seguenti informazioni:
  - descrizione dello stato di avanzamento delle strutture eseguite, anche con riferimento ad eventuali difformità riscontrate visivamente, e compatibilità con l'inizio dei lavori comunicato;



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- verifica a discrezione della geometria delle strutture;
- verifica dei dettagli costruttivi ritenuti significativi;
- verifica della documentazione di cantiere prevista dalla normativa.

### **Art. 7.4 Modalità di campionamento**

- 1) I controlli sulla progettazione ed eventualmente quelli sulla realizzazione, qualora le risorse organizzative non consentano il controllo sistematico, saranno realizzati con le seguenti percentuali minime, inderogabilmente eseguiti sui seguenti titoli abilitativi:
  - Sulle pratiche estratte ai sensi dei precedenti art. 4.2 (CILA) e 5.2 (SCIA) contenenti un deposito si provvederà all'estrazione di un campione pari minimo al 25%
  - 25% dei depositi afferenti a Permessi di Costruire relativi alle seguenti categorie di interventi:
    - i. nuova costruzione;
    - ii. ristrutturazione urbanistica.
- 2) Il campione deve riguardare anche le varianti sostanziali al progetto strutturale da realizzarsi in corso d'opera le quali richiedono sia un titolo edilizio, integrativo di quello originario, sia il deposito del progetto strutturale, integrativo della pratica sismica originaria. Ciò vale anche per le varianti sostanziali relative ad interventi edilizi, opere e lavori il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in data antecedente al 1° giugno 2010, ai sensi della L.R. n. 35 del 1985.
- 3) Le varianti in corso d'opera seguono le stesse procedure di controllo già avviate sui progetti originari se comportano una modifica sostanziale al progetto presentato.
- 4) Il sorteggio sarà effettuato settimanalmente e contestualmente all'estrazione delle istanze edilizie.
- 5) Potranno essere altresì sottoposti a verifica i progetti e le opere nei confronti dei quali sussistano fondati motivi per ritenere che i requisiti di sicurezza non siano rispettati.
- 6) A seguito dell'estrazione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Struttura Tecnica competente la documentazione relativa al deposito strutturale dandone altresì comunicazione al progettista strutturale.



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

- 7) La Struttura tecnica competente nel termine massimo di 25 giorni, termine non perentorio, formula il proprio parere sull'istanza di deposito che sarà acquisita dal Responsabile del Procedimento Edilizio (residenziale o produttivo) ai sensi dell'art. 14 comma 2 bis della L.R. n. 15/2013;
- 8) Il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere sull'esito del controllo dalla Struttura Competente, comunica l'esito all'interessato, committente o costruttore che esegue in proprio, con le modalità previste per legge, come indicato agli articoli seguenti.

### **Art. 7.5 Esito dei controlli**

- 1) Il controllo sulla progettazione può concludersi con i seguenti esiti:
  - Esito positivo del controllo.
  - Esito positivo, con prescrizioni, che saranno verificate dal direttore dei lavori e dal collaudatore, nonché dal tecnico della Struttura Competente in sede dell'eventuale sopralluogo, di cui all'articolo 7.3.
  - Richiesta di integrazioni progettuali con assegnazione di un termine congruo e, alla scadenza del termine assegnato, nuovo controllo del progetto comprensivo delle integrazioni progettuali depositate. Le richieste sono trasmesse direttamente dal S.S.A. al committente o tecnico delegato e per conoscenza allo S.U.E. Tali richieste sospendono i termini di controllo della pratica edilizia. La trasmissione delle integrazioni richieste deve avvenire alla S.S.A. e per conoscenza al S.U.E.
  - Esito negativo del controllo.
- 2) In caso di esito negativo, o in caso in cui gli interessati non provvedano nel termine assegnato alle integrazioni progettuali, si procede, previo accertamento dell'eventuale inizio dei lavori, ai successivi adempimenti, di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.
- 3) Nell'ambito del controllo sulla realizzazione, al termine di ogni sopralluogo in cantiere, possono manifestarsi le seguenti eventualità:
  - Assenza di riscontro di variazioni esecutive;
  - Riscontro di variazioni esecutive giudicate "migliorative" o "lievi" dal responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale



## II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio

di sopralluogo. Le variazioni sono esplicitamente riportate nel verbale di visita sottoscritto dal D.L. e/o collaudatore ai quali si trasmette successiva copia conforme del verbale da parte del S.U.E. Il D.L. e/o collaudatore assumono i provvedimenti successivi necessari per la legittimazione edilizia previsti da norma.

- Riscontro di variazioni strutturali esecutive giudicate "gravi" dal Responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale di visita. In tal caso si procede ai successivi adempimenti di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001.

### **ART. 8**

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIE**

1. Tutte le operazioni di sorteggio verranno eseguite dal II Settore – Governo e Sviluppo del Territorio;
2. Si procederà alla pubblicazione del verbale di estrazione sul sito istituzionale all'indirizzo: [comune.baricella.bo.it/it-it/amministrazione/uffici/servizi/edilizia-privata-5762-1-ab052854610f625d91cd0c836aca0ec9](http://comune.baricella.bo.it/it-it/amministrazione/uffici/servizi/edilizia-privata-5762-1-ab052854610f625d91cd0c836aca0ec9)
3. Fatti salvi i quantitativi minimi indicati per il sorteggio, è ammessa la modifica delle percentuali di cui all'art. 2 e delle famiglie afferenti i vari interventi edilizi (necessariamente assoggettati al controllo, rilevanti o altri interventi) e comunque ogni modifica non sostanziale, anche di coordinamento con normative sovraordinate, con atto proprio del responsabile di Area.

### **ART. 9**

#### **ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sull'albo on line.